



## ISTITUTO COMPRENSIVO N°3

“Giovanni XXIII”

73043 COPERTINO - Via Mogadiscio, 45 - Tel. 0832.947164 Fax  
0832.934582

---

e-mail: [leic865009@istruzione.it](mailto:leic865009@istruzione.it)  
Allegato al Regolamento d'Istituto

### REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Oggetto: **Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.**

**Approvato dal collegio docenti in data 28/11/2012 e dal Consiglio d'Istituto in data 28/11/2012**

Visto l'Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

Vista la legge 626/94: Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Visto il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) art. 3 e 4

Tenendo conto della «Carta dei Servizi Scolastici» recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2: “Valutazione del comportamento degli studenti”

#### **Il dirigente scolastico**

**rende noto** a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione all'albo della scuola,
- consegna di una copia del regolamento a tutto il personale,
- consegna ai rappresentanti dei genitori
- informazione ai genitori attraverso il contratto formativo: gli insegnanti si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio;

**fornisce** in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza..

- **La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola,**

## Capo I – **Docenti**

Art. 1 **art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti)** – “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.

### Art. 2 (**Norme di servizio**)

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

### Art. 3 (**Vigilanza sugli alunni**)

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Per la vigilanza durante l’intervallo i docenti sono tenuti a rimanere nelle classi mentre il personale ausiliario staziona lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni. I docenti non impegnati nell’ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza prima ed al Coordinatore di classe poi, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Ciascun docente non consentirà l’uscita di più di due allievi per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all’ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi.

Ciascun docente, nell’esercizio dell’obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli allievi stessi,

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all’uscita principale (cancelli) della scuola ove il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno.

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. E' fatto divieto di uscire e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione, per casi urgenti è possibile chiedere il supporto del collaboratore per lo stretto tempo necessario.

E' vietato l'uso dei cellulari in classe durante lo svolgimento delle lezioni

### **VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente comunale o da chi svolge servizio civile (assegnato dal Comune) e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

#### **Art.4 (spostamento alunni)**

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- la sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e a un collaboratore scolastico;
- grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza
- segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio

**Art. 5 (uscite anticipate)** L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne

#### **Art..6 (mensa )**

Il servizio mensa viene autogestito dai genitori e si effettua per quegli alunni che ne fanno espressa richiesta. I docenti inseriti nel turno di vigilanza non possono assentarsi per espletare altri compiti.

#### **Art. 7 (rientro dopo periodi di malattia – infortunio)**

Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni ha l'obbligo di presentare il certificato medico che viene tenuto riservato nel Registro di classe.

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve compilare il modulo prestampato e presentarlo personalmente al dirigente, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia.

#### **Art.8 ( Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione )**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore

fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

#### **ART. 9 ( Valutazione del comportamento degli studenti )**

In sede di scrutinio intermedio e finale , viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede.

La valutazione del comportamento è espressa in decimi e se inferiore a sei determina la non ammissione all'anno successivo o all'esame conclusivo del ciclo .

#### **Art. 10 ( Valutazione del rendimento scolastico degli studenti )**

Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi e anche con giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell'alunno.

#### **ART. 11 Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2003/05) (Personale A.T.A.)**

Area A - “ ..... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico; .....” I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) gli alunni che ne abbiano fatta esplicita richiesta scritta al dirigente e a verificare se, in caso di brutto tempo, ci sono alunni soli davanti all'edificio scolastico. In questo caso avranno cura di far entrare tali alunni raccomandando il rispetto dell'orario scolastico per i giorni seguenti.

Gli alunni che arrivano col pulmino vanno vigilati dai collaboratori scolastici all'interno del tempo loro assegnato come obbligo di vigilanza (pertanto da 10' prima dell'inizio delle lezioni). Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico – entrata nell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi collaboratori all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane ai cambi di turno dei professori nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'ufficio di presidenza.

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Giuseppe Prete